

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Ufficio proponente: TRIBUTI

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2015 - RIDETERMINAZIONE DEI COSTI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.14 DEL 26-05-15

CONSIGLIO COMUNALE

PRESENZE ALLA SEDUTA

A		A	
	GORZA ROBERTO		LEPRE FABIANO
	PETRUCCO IVAN		BURI PAOLO
	PERESANO SILVA		COZZI GIUSEPPE
	MININ DIMITRI		CADAMURO LUCA
	COMISSO GIOVANNI		COSSARO ALESSANDRA
	CHIALCHIA PAOLA		ARABONI ANTONELLA
	VALVASON IVAN		TOMASIN LUCA
	D'AMBROSIO SERENA		CODARIN FANNY
	ROSARIO MARIA ESTHER		

Barrare i nominativi degli assenti

Note:

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2015 - RIDETERMINAZIONE DEI COSTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

VISTE le disposizioni dei commi da 669 a 703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI.

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.*

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere **inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze**, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 151, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
 - l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
 - l'art. 193, comma 3, del D.L. n° 267/2000, “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, come modificato dal comma 444 dell' art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, e il comma 12-quinquiesdecies dell' art. 10, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

VISTO il D.M. 16/03/2015 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 31/05/2015.

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 30 dicembre 2014 recante *"Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"*.

PRECISATO che la Finanziaria Regionale prevede come termine di approvazione del Bilancio il 60° giorno successivo all'emanazione del provvedimento con cui lo stesso Ente fissa per ciascun Comune il saldo obbiettivo.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgvo 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito www.portalefederalismofisciale.gov.it.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - approvato dal Consiglio Comunale in data 05.08.2014, n. 18 - ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147.

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di - fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, così come modificato dall'*art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per il 2014 e il 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

PRECISATO che l'art. 57 del regolamento comunale IUC – approvato con delibera consiliare n. 18 del 05.08.2014 - prevede d'individuare i costi, per i servizi indivisibili, con la delibera di approvazione delle aliquote - il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2015 sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2015 (€)
Servizio anagrafe	Anagrafe, contributi anagrafe, IRAP anagrafe, progress. Access. Anagrafe.	77.266,00
Servizio di illuminazione pubblica	Illuminazione pubblica, spese gestione manutenzione impianti pubblica illuminazione.	92.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.	Manutenzione parchi e giardini.	64.000,00
Servizi relativi alla gestione della biblioteca comunale, centro civico, polifunzionale, sala San Carlo e biblioteca	Spese acqua, luce, gas, personale, pulizie, manutenzione.	35.570,00

DATO ATTO che questo Ente intende confermare, per il 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014, ossia:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	7,60
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4,00
Aree edificabili	7,60
Terreni agricoli	7,60

Preso atto che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

- l'art. 9-bis, c. 2, del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014, prevede che, a partire dall'anno 2015, la TASI venga ridotta di due terzi per le abitazioni principali degli AIRE che rispettino le condizioni del comma 1 del medesimo articolo (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso).

CONFERMATA la necessità d'incentivare le attività produttive e commerciali.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, come già stabilito per il 2014, le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura unica dell'1,00 per mille, con esclusione di tutti i fabbricati di tipo "D", "C/1" e "C/3" per i quali s'intende applicare l'aliquota dello 0,00 per mille.

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 178.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 66,21%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 178.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 268.836,00
Differenza (B-A)	€ 90.836,00
Percentuale di finanziamento dei costi	66,21

POSTO che:

- l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, prevede che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

- l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, nonché la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTA la L.R. 17/04.

VISTO lo Statuto comunale.

Per quanto sopra,

DELIBERA

- 1) Di confermare - per l'anno 2015 - l'aliquota unica TASI dell'1,00 per mille, esclusi i fabbricati di tipo "D", "C/1" e "C/3" per i quali viene adottata l'aliquota dello 0,00 per mille;
- 2) Di dare, altresì, atto che:
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti - o il superamento degli stessi limitatamente agli anni 2014 e 2015 - complessivamente fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili, richiamati in premessa, pari al 66,21%;

- 3) **d'inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;**
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- 5) d'inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione sopra riportata;
CON la seguente votazione

Presenti n.
Favorevoli: Voti
Astenuti

DELIBERA

Di dichiarare, con votazione separata, ad unanimità di voti, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i.

**ALLEGATO "A" COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. .14 DEL 26-05-15**

Ufficio proponente: TRIBUTI

**OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2015 - RIDETERMINAZIONE
DEI COSTI.**

PARERE TECNICO (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Castions di Strada, 15-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Manuela Gloazzo

Parere sfavorevole – MOTIVAZIONI:

Il Responsabile del Servizio: _____

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

PARERE CONTABILE (art. 49 c.1 del D.Lg.svo 267/2000)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto

- Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto che i riflessi diretti ed indiretti
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto dal contenuto della proposta non si evincono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Castions di Strada, 15-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Manuela Gloazzo

Parere sfavorevole - MOTIVAZIONI:

Il Responsabile del Servizio: _____

Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.